



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2018-2019

Comunicato Ufficiale N°209 del 21/12/2018

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 20 dicembre 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO
Componenti: CARLO CALABRIA, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA,
FELICE SIBILLA, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. SORA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FAIOLA ALESSANDRO PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.178 LND DEL 4/12/2018
(Gara: SORA CALCIO - LATINA S. SERMONETA FC del 2/12/2018 - Campionato di Eccellenza)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale
Ascoltata la Società

DELIBERA

Di accogliere il ricorso, riducendo la squalifica a carico del calciatore FAIOLA Alessandro a 3 gare.
La tassa reclamo va restituita.
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, FEDERICA CAMPIONI,
ALESSANDRO DI MATTIA, FELICE SIBILLA, GISELDA TORELLA, LIVIO
ZACCAGNINI

**RICORSO DELL'ALLENATORE CICCARELLI GIULIANO (A.S.D. REATE UNITED FC)
AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 3 GARE
ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON
C.U. N.38 LND DEL 6/12/2018
(Gara: SPORTING CORVARO – REATE UNITED dell'1/12/2018 – Campionato di Terza
Categoria di Rieti)**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il ricorso, ai sensi dell'art.45, comma 3 del C.G.S..
La tassa reclamo va incamerata.
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

**RICORSO DELLA SOCIETA' SSDARL TOR TRE TESTE CALCIO A5 AVVERSO I
PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 150,00, INIBIZIONE A
CARICO DEL DIRIGENTE QUAGLIA FRANCESCO FINO AL 30/04/2019, INIBIZIONE A
CARICO DEI DIRIGENTI CONTI FRANCESCO E CUOZZO CRISTIANO FINO AL 31/03/2019,
SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE ROCCHI ROBERTO FINO AL 31/01/2019,
SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BIRZO' MIRKO FINO AL 31/03/2019,
SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BERRETTA GIANLUCA PER 3 GARE E
SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CECCARELLI STEFANO PER 2 GARE
ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON
C.U. N.57 C5 DEL 12/12/2018
(Gara: TOR TRE TESTE CALCIO A5 – REAL LEGIO COLLEFFERRO CA5 del 7/12/2018 –
Campionato di Calcio a 5 Serie D Maschile Roma)**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il ricorso, in relazione alla punizione sportiva della perdita della gara, ai
sensi dell'art.46, comma 5 del C.G.S. nonché in relazione alla squalifica a carico del calciatore
CECCARELLI Stefano, ai sensi dell'art.45, comma 3 del C.G.S..
Di respingere, altresì, il ricorso, confermando le rimanenti decisioni impugnate.
La tassa reclamo va incamerata.
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. REAL PALOMBARA 1923 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI EURO 500,00 ED INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE ANGELINI LEONARDO FINO AL 10/01/2019 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.51 C5 DEL 5/12/2018
(Gara: REAL PALOMBARA 1923 – EPIRO CALCIO A 5 del 24/11/2018 – Campionato di Calcio a 5 Serie D Maschile Roma)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il ricorso, confermando le decisioni impugnate.
La tassa reclamo va incamerata.
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. BARBARANO ROMANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 100,00, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CAMPARI FRANCESCO FINO AL 31/03/2019 CON APPLICAZIONE DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DISPOSTE DALLA F.I.G.C. CON IL C.U. N°104 DEL 17/12/2014 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE POLIDORI MARCO PER 4 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.182 LND DEL 6/12/2018
(Gara: ATLETICO CAPRANICA – BARBARANO ROMANO dell'1/12/2018 – Campionato di Seconda Categoria)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il ricorso, annullando l'applicazione delle misure amministrative disposte dalla FIGC con il C.U. n°104 del 17/12/2014, confermando, altresì, le rimanenti decisioni impugnate.
La tassa reclamo va restituita.
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Publicato in Roma il 21 dicembre 2018

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli